



COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)

☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 ✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
P.IVA 01868520014

DECRETO SINDACALE n. 04/2020

OGGETTO: Diffusione del virus COVID-19 – Approvazione criteri di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza.

IL SINDACO

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale;

Visto l'art. 19 dello Statuto comunale, relativo al funzionamento della Giunta Comunale, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Rilevata tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamati:

- il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;
- in specie da ultimo l'art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al primo comma, recita quanto segue: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."*

Atteso che in base a tale norma pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa “*i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*”, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;
- le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:
 - 1) enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza);
 - 2) enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia:
 - a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
 - b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma.

Ritenuto, pertanto, di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al **punto 2/a** sopra riportata, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibilità e rapidità al funzionamento telematico dell'Organo attraverso l'applicativo informatico e gli strumenti di connessione che consentono la sottoscrizione delle deliberazioni in remoto;

Visto, pertanto, il documento allegato contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra (**Allegato n. 1**);

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto opportuno adottare la disposizione di cui all'allegato 1 che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza.

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

DECRETA

- 1) di approvare i criteri di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1);
- 2) di demandare al Responsabile dell'Area amministrativa l'attuazione amministrativa della presente.

Canischio, li 30.03.2020



IL SINDACO
(ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe)

ALLEGATO 1

Diffusione del virus COVID-19

Criteri di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza

Punto 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale (o suo vice) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi.
3. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

Punto 2 - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).
2. Si consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione.

Punto 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale o acquisizione del documento informatico (screenshot) autenticato nelle forme di legge.
2. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Punto 4 - Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della segreteria comunale ed in specie della struttura organizzativa a supporto dell'Organo, in base all'organigramma pro tempore vigente.